

# CITTÀ DI LAINO BORGO

## PROVINCIA DI COSENZA

REG. GENERALE N. 37

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 17-03-2020

#### IL SINDACO

**Visto** il D.L., 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45;

**Visto** il Decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

**Visti** i DPCM 01 marzo 2020, 08 marzo 2020 ed 11 marzo 2020;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 e n. 7 del 14 marzo 2020;

**Ritenuto** che la rapida evoluzione della diffusione del Covid-19 richiede l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Visto** soprattutto il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 15/3/2020 che ha chiuso 5 comuni ed in particolare Ariano Irpino e 4 a noi vicini che sono Atena Lucana, Caggiano, Polla, Sala Consilina, dai quali vengono acquistati alcuni prodotti soprattutto caseari;

**Considerato** che tra le misure adottate a mente del citato art.1 del citato DPCM 8 marzo 2020, applicabile all'intero territorio nazionale ai sensi del successivo DPCM 9 marzo, è disposto di "a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

- Che l'OMS ha formalmente espresso forti preoccupazioni in ragione dei livelli allarmanti di diffusione e gravità del virus;

- Che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre misure urgenti di riduzione di ogni contatto sociale non strettamente indispensabile;

- Che, a tutela della collettività occorre prevedere e applicare ogni più idonea forma di sanzione nei confronti dei trasgressori, tenuto conto dell'aggressività del virus, ampiamente descritta e documentata dagli ultimi report medici e scientifici, che impone misure di deterrenza straordinarie;

**Vista** la nota della Prefettura di Cosenza del 16/3/2020;

**Visti** gli articoli 50 e 54 DPR 267/2000;

#### ORDINA

- È vietato ai commercianti ed ai singoli l'acquisto e la messa in vendita di prodotti agro-alimentari, non pre-confezionati, provenienti dai comuni della Campania chiusi dal Presidente


della suddetta regione e precisamente Ariano Irpino, Atena Lucana, Caggiano, Polla, Sala Consilina.

- Con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza, su tutto il territorio comunale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, autocertificati con il nuovo modello.
- Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.
- È vietato circolare in 2 o più persone, a piedi o con l'autovettura, tranne che si accompagni o trasporti un ammalato o persona con disabilità ovvero per esigenze di lavoro ma con due persone una avanti e l'altra dietro.
- È consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
  - nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
  - nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purchè si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
- Sono garantiti i servizi di assistenza gratuita alle persone anziane, malate e/o sole che non hanno la possibilità di uscire da casa, di acquisto e consegna medicinali e di consegna ricette mediche e tutto quanto necessario alle esigenze delle persone per come indicato nelle ordinanze ministeriali richiamate.
- La violazione dei presenti divieti comporta l'applicazione delle responsabilità penali di cui all'art.650 c.p.

## DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- Che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
  - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
  - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
  - Regione Calabria;
  - Comando Polizia Locale di Laino Borgo;
  - Comando Stazione Carabinieri di Laino Borgo.

Dalla Residenza Municipale, 17 marzo 2020 - Prot.n.1760.



IL SINDACO  
Mariangelina Russo